



COMUNE DI VENAUS

Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

□ art. 54 c. 4 D. Lgs. 267/2000

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'EVACUAZIONE DI ABITANTI DA AREA A RISCHIO VALANGHIVO

ORDINANZA N. 3

Lì: 04.03.2024

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- a partire dal 28.02.2024 una precipitazione nevosa di notevoli proporzioni ha causato una situazione di rischio diffuso sul territorio comunale, provocando particolari situazioni di pericolo di valanghe nella parte alta del Capoluogo, ed in particolare nelle zone ricadenti in fascia 1 del Piano Comunale di Protezione Civile relativo al rischio valanghivo;
- in conseguenza di tale fenomeno si sta verificando una grave situazione di emergenza per il rischio di coinvolgimento della popolazione e delle abitazioni, nonché delle infrastrutture pubbliche e private;

ATTESO CHE

- esiste il pericolo di un diretto coinvolgimento della cittadinanza nei distacchi di neve e crolli che potrebbero verificarsi, che rende improcrastinabile un intervento cautelativo di messa in sicurezza della popolazione interessata;
- con comunicato del 04.03.2024 - ore 8:30 la Commissione Locale Valanghe ha stabilito quanto segue: **"Come da procedura del Piano Comunale di Protezione civile, in previsione del rialzo termico previsto in data odierna:**
 - **si ribadisce il mantenimento della fase di ALLARME suggerita in precedenza con conseguente mantenimento della operatività del COC;**
 - **sulla base dei dati in nostro possesso si ritiene necessario provvedere all'evacuazione della fascia 1 e il contestuale preallertamento della popolazione residente in fascia 2 così come previsto dal PCPC."**

RITENUTO pertanto di dover tutelare la pubblica incolumità, vietando temporaneamente ed in via provvisoria la permanenza in tutti gli edifici ricadenti nel perimetro della zona a rischio (fascia 1 del PCPC) delimitata dagli strumenti comunali, in attesa di rilievi tecnici più dettagliati ed accurati, nonché di un miglioramento generale delle condizioni meteorologiche;

VISTI

- l'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- l'articolo 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

ORDINA

E' fatto obbligo alla popolazione civile indicata nell'elenco allegato alla presente di evacuare immediatamente, e comunque non oltre le ore 13 di oggi 04.03.2024, senza indugio, le abitazioni e tutti gli edifici di comune uso personale, familiare o di lavoro, ricadenti nell'area delimitata come **"fascia 1"** rischio valanga, che potrebbero essere quindi interessati da un evento calamitoso della tipologia prevista;

Nel contempo e a titolo precauzionale, si avvisa la popolazione ricadente nella "fascia 2" che per essa vige lo stato di preallarme senza obbligo, al momento, di provvedimenti di sgombero; tuttavia, nel caso di evoluzione negativa della situazione nivo-meteorologica, potrebbe rendersi necessario anche per tale zona l'adozione di un provvedimento emergenziale di sgombero. In tale circostanza avversa sarà emessa tempestivamente apposita ordinanza.

E' fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile.

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune e notificata:

- alle persone interessate di cui all'elenco allegato;
- al servizio Protezione Civile della Regione Piemonte;
- al servizio Protezione Civile della Città Metropolitana di Torino;
- alla Prefettura di Torino;
- ai comandi Compagnia Carabinieri di Susa e Stazione Carabinieri di Susa;
- al Comando provinciale dei VVFF di Torino;
- alla Croce Rossa Italiana – divisione di Susa;
- al Distaccamento 28 delle squadre AIB Piemonte;

ognuno per quanto di competenza.

In particolare, è dato incarico alla Forza Pubblica di far rispettare la presente ordinanza, adottando anche le procedure di sgombero forzato qualora se ne manifestasse la necessità.

COMUNICA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro gg 60 al T.A.R. della Regione Piemonte ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Chiunque violi le norme contenute nella presente ordinanza è punito con le sanzioni previste dalla normativa in materia.



IL SINDACO

DR. AVERNINO DI CROCE

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005 che attribuisce pieno valore probatorio